

Notai, registri e libri giudiziari a Merano nei secoli XIV-XV

Autor(en): **Sato, Hitomi**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Histoire des Alpes = Storia delle Alpi = Geschichte der Alpen**

Band (Jahr): **22 (2017)**

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-696928>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Notai, registri e libri giudiziari a Merano nei secoli XIV–XV¹

Hitomi Sato

Zusammenfassung

Notare, Register und Gerichtsbücher in Meran im 14.–15. Jahrhundert

Dieser Beitrag analysiert das Verhältnis zwischen dem Notariatsregister und dem Gerichtsbuch in Meran (14.–15. Jh.) sowie ihre Funktionen in der gerichtlichen und vertraglichen Praxis. Das in Latein und Deutsch verfasste Register des Notars Jacobus de Lasa (Vinschgau) veranschaulicht die Vorgehensweise eines in einem Grenzgebiet tätigen Notars. Im Vergleich zu den Notariatsregistern hatten die Gerichtsbücher des 14. Jh. in den Prozessen begrenzte Funktionen. Gegen Mitte des 14. Jh. wurden die Aussagen wieder detailliert aufgenommen, ab 1458 sogar die Urfehde registriert. Dies zeigt, wie das Gerichtsbuch in der Praxis die Rolle einer «Gedächtnisstütze» einnahm.

Introduzione

Da tre decenni circa si ritiene che, sulla scorta della documentazione medievale, le Alpi non costituiscano una linea divisoria tra il mondo dei documenti notarili e quello dei documenti sigillati. Diverse indagini hanno gettato luce sugli *iter* della diffusione del documento notarile e su diverse forme di ibridazione sia degli stili documentari sia dei sistemi di loro produzione, evidenziando un vasto ventaglio di forme miste, e testimoniando della ricchezza di zone di confine storico-culturale come le Alpi.² Il sistema documentario non soltanto «rispecchia» la realtà di una società storica, bensì ne è parte costitutiva.³ L'ibridazione documentaria è quindi un indice dello sviluppo creativo, che nasce, in modo

voluto o meno, dagli incontri tra le culture giuridico-politiche e le prassi ad esse legate.

Tra le diverse regioni alpine, il Tirolo meridionale sembra però costituire un caso particolare da questo punto di vista. Gli studiosi hanno sottolineato il «declino» del documento notarile, al posto del quale subentra, con prevalenza assoluta, il documento sigillato. Per quanto riguarda le testimonianze delle attività notarili di questa area, le opinioni degli storici concordano nel riconoscere l'importanza delle imbreviature notarili meranesi.⁴ Tuttavia, non viene mai messo in dubbio il «declino» del notariato di fronte alla diffusione del documento sigillato, che in questa zona ha luogo verso l'inizio del Cinquecento.⁵ Le valutazioni possono però variare a seconda dell'ottica adottata. La sopravvivenza stessa del sistema notarile fino all'inizio del Cinquecento, può anche essere interpretata come la dimostrazione del suo radicamento e della sua resistenza di fronte al rapido sopravvento del documento sigillato.⁶

In ogni caso, è impossibile interpretare la coesistenza dei due sistemi documentari in termini di contrapposizione e di reciproca esclusività. Anzi, la gradualità della decadenza del documento notarile, che ha mantenuto una certa diffusione fino alla fine del Quattrocento, dovrebbe sottolineare la necessità di esaminare la coesistenza dei due sistemi documentari nel quadro complessivo della realtà culturale giuridico-documentaria nell'area tirolese del tardo Medioevo. A tale scopo, l'oggetto di analisi indispensabile è senza dubbio il libro giudiziario (*Gerichtsbuch*) – o di archiviazione (*Verfachbuch*) –, registro che veniva redatto e conservato in ogni giurisdizione (*Gericht*), cioè in ogni unità amministrativa giudiziaria della contea tirolese. Tra i materiali redatti a Merano e conservati fino ad oggi, troviamo il *Gerichtsbuch* risalente al 1388⁷, mentre il più antico *Verfachbuch* è datato 1468.⁸

Lo stretto rapporto tra i due sistemi documentari è evidente da diversi punti di vista, in particolare da quello della produzione dei documenti da parte di notai e scriba (i quali, spesso, sono le stesse persone), nonché dall'influenza stilistica di cui risentono. Christian Neschwara ha sottolineato la sovrapposizione delle attività dei notai con quelle degli scriba⁹, mentre Hannes Obermair e Christian Hagen hanno osservato l'influenza delle attività dei notai sullo sviluppo generale dei sistemi documentari della città di Merano.¹⁰ L'analisi della loro coesistenza e della reciproca influenza (senza sottovalutare il ruolo del declino dell'uno o dell'altro sistema) nel tessuto quotidiano di notai, scriba e di tutte le persone coinvolte nella produzione documentaria, potrebbe illustrare nuovi aspetti rilevanti in momenti di particolare trasformazione della società.¹¹ Il presente

lavoro intende riprendere la questione, ma senza l'ausilio dell'approccio diplomatico né dell'analisi delle attività dei singoli notai-scriba, bensì analizzando le funzioni complementari delle due categorie documentarie nelle prassi giudiziarie e contrattuali. A tale scopo, prenderemo in esame in prima istanza alcuni esempi di ambedue le tipologie documentarie nel periodo in cui cominciano a sovrapporsi, nel XIV secolo.

I registri notarili di Merano del Tre e Quattrocento

Attualmente, nell'archivio storico di Merano sono conservate 67 unità di registri notarili, prodotti da diciotto notai. Tra questi, il più antico è datato 1328.¹² Prenderemo tuttavia in esame i registri prodotti nel periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta del Trecento, dal momento che il libro giudiziario più antico tra quelli conservati è del 1388. Nell'archivio storico di Merano sono depositati due registri di Heinricus Moser de Merano del 1380¹³, due di Ulricus de Eppiano¹⁴, cinque di Hermannus Wirtel de Merano¹⁵, tre di Johannes Heinrici de Schälkingen¹⁶ e tre di Jacobus de Lasa.¹⁷ Di quest'ultimo, è stato recentemente edito e pubblicato da Herbert Raffener il registro degli anni compresi tra il 1390 e il 1392.¹⁸ In questa sede, prenderemo in esame quello del notaio Jacobus de Lasa risalente agli anni tra 1390 e 1392, prima di tutto per la prossimità temporale con il libro giudiziario del 1388, e poi per il particolare contesto di produzione dello stesso registro. In quegli anni, Jacobus viveva a Lasa, in Valle Venosta, dove era attivo come notaio, successivamente si trasferì a Merano.¹⁹ Il registro degli anni 1390–1392 può quindi essere messo a confronto con gli altri appartenenti allo stesso periodo, ma prodotti nella città di Merano.

Il registro di Jacobus de Lasa negli anni 1390–1392

Come già osservato sopra, Jacobus era un notaio attivo nella zona intorno a Lasa in Val Venosta, e successivamente nella città di Merano. Una delle caratteristiche del registro che salta agli occhi è un'evidente coesistenza di documenti in lingua latina e in lingua tedesca. Il registro contiene anche alcuni modelli copiati da documenti prodotti da Heinrich von Dinkelbuhl, suo maestro, e da alcuni altri colleghi²⁰, nonché un calendario²¹ ed elenchi del lessico giuridico che, forse,

erano da imparare o da consultare in caso di necessità.²² Per quanto riguarda i documenti in lingua tedesca, non soltanto la lingua, ma anche la formula della *notitia* contenente la *notificatio* con l'espressione «Chunt sei getan» o «Es ist ze wizen» o simili – quindi non dell'*instrumentum* –, rimanda all'uso della consuetudine giuridica del diritto germanico.²³ Tuttavia, non pochi documenti in tedesco sono senza *notificatio* e contengono solamente la descrizione dell'atto giuridico, l'elenco dei testimoni e la data.

Interessante è che cinque di questi documenti fanno riferimento all'apposizione del sigillo.²⁴ Il primo è il documento del 6 giugno dell'anno 1391, in cui un certo Hanns Planner von Plauen residente a Lasa nomina Dietrich, suo cugino, procuratore. Il testo, scritto in prima persona, si conclude con il riferimento al sigillo di Hanns, l'elenco dei testimoni e la data.²⁵ Un altro esempio riguarda un arbitrato datato 27 settembre 1390, tra i fratelli Nikolaus e Jäggel (figli di Merklin Drechsel) da una parte e Jägglein (figlio di Jost von Pagnell) dall'altra. Nel documento si fa riferimento al giudice (*richter*), membro della giuria (*taidinger*) e arbitro (*schidman*). L'appositore del sigillo è il giudice, il quale avrebbe ricevuto cinquanta Pfund nel caso in cui una delle parti avesse contravvenuto all'accordo stabilito.²⁶ Il documento non riporta il nome del giudice, né attesta la sua presenza. Si specifica, tuttavia, che il documento fu redatto «a casa mia», ovvero la casa di Nikolaus.²⁷ Secondo quanto dichiarato nella conclusione del testo, a Jacob Spil, fratello di Nikolaus e Jäggel, fu affidata la procura per la richiesta del sigillo. Se il giudice fosse stato presente al momento dell'arbitrato, Nikolaus non avrebbe avuto motivi di affidarsi al procuratore per tale pratica. Questa *notitia*, quindi, dovrebbe essere stata prodotta a casa di Nikolaus, come un contratto privato, garantito tuttavia dall'autorità del giudice della giurisdizione. È una prova della coesistenza del notariato (appartenente al quadro amministrativo giudiziario della contea del Tirolo) con il documento di tradizione germanica.

Ma quanti sono i documenti in lingua tedesca? Le voci annotate nel medesimo registro – inclusi i modelli formulari e altri tipi di appunti preparati da Jacobus per suo uso –, sono in totale 95, di cui 26 in tedesco, ovvero il 27 per cento circa. Ma se prestiamo attenzione alla proporzione tra le voci in tedesco e quelle latine nel 1390 e nel 1391, si nota una differenza significativa. Mentre per l'anno 1390 ci sono 8 voci in tedesco su un totale di 10, per l'anno 1391 soltanto 12 su 68 sono in tedesco. Il numero di documenti rogati da Jacobus aumentò quindi in modo marcato, di quasi sette volte, con una forte predilezione per il latino, rovesciando la proporzione tra le lingue impiegate. I documenti in tedesco, che

occupavano l'80 per cento dei documenti di Jacobus nell'anno 1390, calò fino a circa il 18 per cento in un anno.

Quali sono i motivi della latinizzazione della produzione documentaria in Valle Venosta? Non lo sappiamo con certezza. Il luogo di stesura rimase quasi sempre Lasa, con sole cinque eccezioni, ma comunque tutte interne alla Val Venosta.²⁸ Due modelli copiati da Jacobus nell'anno 1391 – secondo Herbert Raffeiner, l'originale di uno dei due presumibilmente appartiene a Heinrich Moser²⁹, mentre l'altro fu scritto da un collega di Jacob per lui, che a Merano si trovava da poco³⁰ – potrebbe indicare il maggior contatto con l'ambiente professionale meranese e l'influenza di quest'ultimo sul notaio. Tuttavia, ciò non sembra essere un motivo sufficiente a spiegare le ragioni per cui i clienti chiedevano la stesura dell'*instrumentum* in latino, visto che anche i documenti in tedesco continuavano comunque a essere prodotti. D'altra parte, le espressioni inserite nel testo degli *instrumenta* come «ut instrumenta publica iure formantur»³¹, o «sicut instrumenta publica pro re vendita iure formantur secundum iure terre»³², potrebbero suggerirci che la garanzia che l'*instrumentum* notarile poteva offrire fosse preferita dai clienti di Jacobus.

In ogni caso, il registro di Jacobus de Lasa, che oltre alle copie delle *notitie* in lingua tedesca, contiene anche quelle degli *instrumenta* e semplici appunti, potrebbe essere definito come un *medium* di archiviazione di diverse attività svolte da un notaio, quindi di natura non perfettamente identificabile quale mero registro delle imbreviature notarili. Jakobus de Lasa scrisse tutto quanto era necessario per svolgere le proprie attività in una località come Lasa nella Valle Venosta. Il suo registro non è da vedere soltanto come un contenitore di atti notarili; esso riflette il *modus operandi* di un notaio in una zona di confine giuridico-documentario e il suo significato in seno alla società locale.

Anche il fenomeno della latinizzazione che abbiamo menzionato sopra andrebbe valutato in un quadro complessivo, nel quale si potrebbe identificare, o almeno intravedere, l'esistenza di interazioni tra la società locale valligiana e influenze esterne grazie agli spostamenti del notaio tra la valle di origine e la città di Merano. A Lasa si concentrano funzioni professionali nell'ambito giuridico-documentario, in grado di rispondere alle esigenze locali. A loro volta, queste ultime possono mutare a contatto con le nozioni acquisite attraverso le pratiche giuridiche. Occorre dunque spostarsi a Merano per confrontare il registro di Jacob con quelli lì prodotti nello stesso periodo, per verificarne le similitudini e le differenze.

I registri notarili della città di Merano

Che le attività di Jacobus de Lasa siano una realtà professionale comune nel Tirolo meridionale resta ancora da verificare. Nella fase iniziale della sua carriera di notaio, il centro della sua attività gravita sulla comunità di Lasa. Potevano esistere differenze tra una località come questa e la città di Merano? Per il periodo compreso tra gli anni Ottanta e Novanta del Trecento, sono conservati sei registri di notai attivi a Merano, ovvero il registro di Heinrich Moser del 1380, i due registri di Ulrich von Eppan tra il 1384 e il 1397 e i due di Hermann Wirtel redatti tra il 1393 e il 1395.³³ Sfogliandone le pagine, salta all'occhio la scarsa percentuale di abbreviature in lingua tedesca, rispetto a quelle dell'*instrumentum* in latino. Quando, e come, i suddetti notai fecero ricorso alla lingua tedesca? Un esempio ci viene dato da un atto di procura del 1380 nel registro di Heinrich Moser.³⁴ Va prestata attenzione alle parole «sequitur in hec verba».³⁵ All'introduzione in latino segue la citazione del documento in tedesco già prodotto dal giudice, in cui si trova un riferimento all'apposizione del sigillo.³⁶

Un'altra citazione del documento in tedesco, si trova anche nel registro di Ulrich von Eppan del 1396. In questo caso, la prima parte della breve contiene la formula da *instrumentum*, a cui segue una citazione di un documento in tedesco con sigillo.³⁷ Gli esempi sono pochissimi, ma essi mostrano come e a che scopo fu utilizzata la lingua tedesca nei documenti notarili prodotti a Merano. Si tratta di riferimenti agli atti giuridici precedenti, citati in tedesco dal notaio, il quale riprende testualmente i documenti già prodotti in tale lingua prima dell'inserzione delle brevi nel registro. Varrebbe la pena di notare una menzione al *landrecht* che fa supporre la necessità di esprimere il contenuto dell'atto giuridico in una formula appartenente al diritto germanico.³⁸ Gli *instrumenta* in latino avrebbero quindi incorporato i documenti in tedesco in modo complementare. Ciò potrebbe dimostrare una relativa flessibilità del funzionamento degli atti e registri notarili alla fine del Trecento.

I libri giudiziari («Gerichtsbücher»)

È opportuno distinguere i due termini in tedesco che indicano i registri degli atti giuridici stilati in occasione degli incontri giudiziari: *Verfachbuch* e *Gerichtsbuch*.³⁹ Secondo Wilfried Beimrohr, questi ultimi si riferiscono al registro delle

cause giudiziarie sia civili che criminali; mentre il primo, che si può tradurre come «libro di archiviazione», sarebbe il registro di atti giuridici diversi.⁴⁰

La situazione del Tirolo meridionale è diversa da quella del Nord Tirolo.⁴¹ Mentre il più antico libro di archiviazione, chiamato *Verfachbuch*, risale al 1467⁴², esistono una serie di *Gerichtsbücher* a partire dal 1388. Quindi, sebbene non esista alcun libro di archiviazione chiamato *Verfachbuch* (nel periodo compreso tra il 1388 e il 1467), esistono i *Gerichtsbücher* accanto a numerose imbreviature notarili. A Merano è dunque possibile esaminare forme e contenuto dei *Gerichtsbücher*, prodotti prima del 1467, i quali potrebbero gettare luce sulla relazione tra questi ultimi e i registri notarili. Nella parte seguente, esamineremo i libri giudiziari cominciando da quello degli anni 1388–1392.⁴³

Il libro giudiziario del 1388

Sembra che il libro giudiziario del 1388 prenda forma durante le registrazioni cronologiche degli incontri giudiziari, tenutesi nella giurisdizione del territorio amministrativamente dipendente da Merano (*Landgericht Meran*). Sono registrate le adunanze chiamate *Eleich taiding*, tenutesi in ogni giurisdizione, e gli incontri giudiziari urbani (*Statrecht*). Le succinte descrizioni degli incontri fanno supporre che si tratti di un mero registro o di un'agenda degli argomenti. Ad esempio, la prima voce dello stesso libro riporta soltanto che un certo Chunz di Naturno denunciò un certo Albrecht per aver ferito suo figlio, e che la denuncia venne scritta sul libro giudiziario.⁴⁴

Gli abitanti del *Landgericht* di Merano presentano le denunce ad ogni occasione di incontro giudiziario e possono reiterarle per varie volte.⁴⁵ Le sedi di incontro si succedevano a turno tra le giurisdizioni di diretta dipendenza da Merano e quelle appartenenti al territorio di *burgfriede* del Tirolo, quali Naturns, Partschins, Algund, Tirol, Ruffian, Mais, Hafing e Völlan. Le parti si spostavano quindi tra le suddette sedi, spesso tramite un messo o un procuratore. Nel 1388, ad esempio, Hans Tschwen di Merano, il querelante, presenta l'accusa per la prima volta a Partschins, la seconda volta ad Algund, la terza nel Tirolo e l'ultima volta viene convocato a Mais per una deposizione.⁴⁶ La mobilità degli abitanti per motivi giudiziari, fa circolare notizie e informazioni sui conflitti in atto tra gli abitanti delle diverse giurisdizioni.

Nel libro giudiziario degli anni 1388–1392, troviamo menzione qua e là dell'esistenza di testimonianze e di documenti di prova, che le parti portano con sé

all'incontro. Tuttavia, i contenuti delle testimonianze o dei documenti di prova non vengono citati in dettaglio. Il libro offre quindi solamente le informazioni essenziali degli incontri, riportando il luogo, la data, i nomi e i luoghi di abitazione delle parti, la tipologia degli atti giuridici e se la convocazione successiva sia stata stabilita o meno. Inoltre, salta all'occhio la mancanza assoluta di titoli, sottotitoli e annotazioni nelle parti iniziali di ogni voce o ai margini, il che dimostrerebbe che il libro sia compilato senza che si intenda facilitarne la consultazione posteriore. Il libro degli anni 1388–1392 non è quindi destinato a fungere da registro in cui trovare descrizioni dettagliate degli atti giuridici, ma solo da registro di appunti ordinato cronologicamente, con il minimo di informazioni utili ai procedimenti dei cicli di incontri.

Gli atti giuridici registrati in questo libro si classificano quasi esclusivamente in tre categorie: la denuncia (*ruegen*), l'accusa (*klagen*) e l'istituzione del procuratore (*procurator*). A parte l'istituzione del procuratore, le denunce e le accuse non appaiono tra le pagine dei registri notarili dello stesso periodo, mentre quelli di Bolzano, prodotti nella seconda metà del Duecento, contengono gli appunti delle adunanze giudiziarie.⁴⁷ È quindi possibile riconoscere una netta separazione delle funzioni tra le due tipologie di registri (registri notarili e libri giudiziari), che li differenzia dai registri notarili di Bolzano del secolo precedente.⁴⁸ Se nella seconda tipologia vengono registrati le informazioni indispensabili per la pratica processuale, la prima è destinata agli atti contrattuali.

I libri giudiziari posteriori all'anno 1447

Per quanto riguarda il libro giudiziario del 1447, si sono conservati soltanto quattro fogli che non ci permettono di avere una visione complessiva delle modalità di utilizzazione del registro.⁴⁹ Vale tuttavia la pena di individuare alcune caratteristiche che emergono dai pochi documenti conservati, in quanto pur avendo la medesima forma di quello del 1388–1392, quello del 1447 contiene informazioni significativamente differenti da quanto registrato in altri libri giudiziari. Prima di tutto, appare il titolo per ogni voce, ovvero il nome di una parte coinvolta. Ciò sta ad indicare che si intende probabilmente facilitare il reperimento dei nominativi. L'altra novità evidente è che si riportano lunghe e precise deposizioni. Ad esempio il calzolaio Hanz Pair denuncia suo genero, spiegando dettagliatamente come quest'ultimo è riuscito a sposare sua figlia contro la volontà del padre della sposa e a spendere le entrate che avrebbe

dovuto percepire Hainz.⁵⁰ I pochi fogli esistenti dimostrano eloquentemente una netta differenza tra i libri del 1388–1392 e del 1447, almeno per quanto riguarda le deposizioni.

Il divario si amplia ulteriormente con il libro giudiziario del 1457. I titoli delle voci e le annotazioni aumentano; le descrizioni dei casi denunciati diventano più dettagliate e le deposizioni sono sempre più numerose.⁵¹

Nel libro del 1457 appare una novità sulla quale vale la pena soffermarsi: «furbot erfundt gerichtz puch verhört», o espressioni simili, sono aggiunte alla fine o in mezzo alle voci.⁵² Il libro giudiziario viene quindi «interrogato» durante l'incontro giudiziario per trovare risposta a nuove richieste, spesso senza ottenerla.⁵³ È possibile supporre l'esistenza di un legame tra il fatto che durante l'adunanza si utilizzino le descrizioni nel libro giudiziario per trovare una soluzione adeguata, e il fatto che le descrizioni, in particolare quelle in deposizione, divengano sempre più numerose e dettagliate? Alla domanda si può rispondere che tale cambiamento di uso, forma e funzionamento del libro giudiziario si verifica precisamente durante il decennio che intercorre tra il 1447 e il 1457. Inoltre, nel libro del 1457, alcuni titoli delle voci sono disposti in posizione centrale e quindi messi in evidenza, con la specificazione della tipologia dell'atto giudiziario relativo.⁵⁴ Nello stesso libro si trovano anche alcuni titoli inseriti nel margine bianco alla sinistra del testo, altri in alto alla sinistra del testo in casella, in ordine casuale. Ciò suggerisce che il libro giudiziario del 1457 sia ancora in corso di elaborazione stilistica. Tale cambiamento stilistico, tuttavia, diventa più evidente con il libro del 1460, nel quale si consolida lo stile del titolo che riporta la tipologia dell'atto giudiziario.⁵⁵ Un dato importante è che tra questi titoli cominciano ad apparire le nuove categorie degli atti che non sono presenti nel libro del 1388–1392.

Come si è già detto, il libro del 1388–1392 contiene soltanto le denunce, le accuse e gli atti di istituzione del procuratore, mentre in quelli dal 1457 in poi, sono registrati i processi riguardanti i reati minori (*Unzucht recht*)⁵⁶, le deposizioni (*Kuntschaft*)⁵⁷, i compromessi (*Compromiss*)⁵⁸, gli arbitrati (*Spruch*)⁵⁹ e la nomina del tutore dei minorenni (*Gerschaft*).⁶⁰ Poi, nel libro giudiziario del 1458 appare una nuova categoria: l'*Urfehde*, la rinuncia a ricorrere alla faida. Conformemente agli esempi delle altre regioni⁶¹, i giuramenti di *Urfehde* registrati nei libri giudiziari di Merano seguono più o meno la stessa formalità. Il giurante, liberato dallo stato di detenzione, giura spontaneamente di non vendicarsi del principe territoriale, dei giudici o dei cittadini di Merano.⁶² Dal 1458 in poi la registrazione dei casi di *Urfehde* si trova costantemente nei libri giudiziari, con

una chiara tendenza all'aumento. Tra i titoli delle voci del libro del 1458 se ne trovano tre⁶³, oltre a un documento su carta volante ivi inserito⁶⁴, sei in quello del 1460⁶⁵ e ventidue in quelli del 1462.⁶⁶

Al contempo, le categorie delle voci dei libri giudiziari si diversificano: nel libro del 1462 – oltre alle categorie sopra indicate come *Unzucht recht*⁶⁷, *Urfehde*⁶⁸ e arbitrati (*Spruch*)⁶⁹ – appaiono la conciliazione (*Verspruch*)⁷⁰ e la quietanza (*Quittung*).⁷¹ Si tratta di categorie che non sono registrate nel primo libro giudiziario del 1388. Per quanto riguarda l'arbitrato, la conciliazione e la quietanza, siamo di fronte ad atti contrattuali che ritroviamo nei registri notarili. Tale fenomeno sembra indicare un punto di svolta circa le relazioni tra i registri notarili e i libri giudiziari, alla metà del Quattrocento, quando alcune categorie delle voci cominciano ad apparire tra le pagine di entrambi. Sarebbe, tuttavia, impossibile ipotizzare un totale assorbimento delle funzioni dei registri notarili nei libri giudiziari, dal momento che gli arbitrati e le conciliazioni continuano ad apparire tra i libri giudiziari redatti negli anni posteriori al 1462.⁷² Gli *Urfehden*, tuttavia, non vengono mai riportati nei registri notarili. Partendo da questa constatazione, proviamo a enunciare alcune considerazioni conclusive.

Considerazioni conclusive

Gli *Urfehden*, che si differenziano da diverse procedure di conciliazione derivanti dal diritto romano, si diffondono nella sfera della cultura giuridica germanica sin dai secoli centrali del Medioevo e arrivano alla massima diffusione tra il XIV e il XV secolo.⁷³ Come ha sottolineato Kenji Wakasone nei suoi studi sulle città della Germania meridionale nel tardo medioevo, va prestata attenzione all'importanza del coinvolgimento del governo cittadino nello sviluppo della pratica dell'*Urfehde* nell'ambito urbano, dal momento che l'attore giura di rinunciare alla faida nei confronti sia della controparte, sia del governo cittadino che ne aveva decretato la detenzione.⁷⁴ La registrazione dei casi di *Urfehde* nel libro giudiziario del 1460, testimonia innanzitutto la diffusione della medesima consuetudine giuridica che arriva fino a Merano al di qua delle Alpi. Possiamo affermare che a Merano il libro giudiziario diventa lo strumento per memorizzare e per registrare ogni atto di questa nuova consuetudine giuridica. Si può inoltre identificare il momento del manifestarsi di tale fenomeno attorno all'anno 1460. È in quel periodo che la città di Merano

rafforza la propria autonomia cittadina grazie alla possibilità di scegliere i propri giudici.⁷⁵ Nel 1478, l'arciduca conferma le competenze del *Burggraf* e della città di Merano.⁷⁶ È un periodo in cui la città di Merano consolida la sua autorità giuridica, ormai in grado di ordinare la detenzione dei cittadini, divenendo così destinataria del giuramento di *Urfehde*.

In altri termini, le nuove consuetudini giuridiche, provenienti dall'esterno rispetto alla cultura giuridica romana e del sistema del notariato, possono trovare il proprio strumento di registrazione non tanto nei registri notarili, quanto piuttosto nei libri giudiziari. Dietro un tale sviluppo dei registri documentari, tipico nell'area tirolese, potremmo presumere la seguente dinamica: la diffusione al di qua delle Alpi di una nuova cultura giuridica, espressa per esempio dall'usanza dell'*Urfehde*; la ridefinizione dei ruoli, delle funzioni dei supporti di registrazione esistenti, quali i registri notarili e i libri giudiziari, e delle loro influenze reciproche; infine, lo sviluppo dell'autorità giudiziaria cittadina. Verso la metà del Quattrocento, periodo in cui anche la forma esteriore del libro giudiziario mostra un considerevole cambiamento, la società politica di Merano vive un rafforzamento della propria autorità giudiziaria. Senza la città, quindi, non ci sarebbe stato il libro giudiziario tirolese.

Vista da un'altra prospettiva, tale evoluzione dimostra che a Merano, dalla seconda metà del Quattrocento, si conservano le sfere di competenze di ciascun tipo di documento. I due sistemi vengono utilizzati in modo complementare, coprendo così i due ambiti della cultura giuridica, talvolta intrecciandosi, nelle prassi giudiziarie e documentarie messe in atto in città. Varrebbe la pena di evidenziare l'ampliamento dei contenuti nel libro giudiziario verificatosi verso la metà del Quattrocento, mentre la maggior parte dei registri notarili prodotti nella città di Merano ed esaminati in questa sede mostrano un profilo contenutistico relativamente rigido, quasi esclusivamente dedicato alle formule notarili, diversamente da quelle appartenenti a Jacobus de Lasa quando è attivo in Valle Venosta verso la fine del Trecento. Si sarebbe verificata una maggior specializzazione o irrigidimento e precisazione formale del notariato a Merano tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento? E ciò sarebbe stato un preambolo della crescita del libro giudiziario che offre maggior flessibilità contenutistica? Tutto ciò per ora resta un'ipotesi. In ogni caso, tale situazione di convivenza si conserva e continua a funzionare almeno per un secolo, tra la fine del Trecento e nel corso del Quattrocento. Resta da analizzare la dinamica che si verificherà sui registri notarili dalla seconda metà del Quattrocento: un tema che va rimandato ad un'altra sede.

Note

- 1 Questo articolo fa parte del risultato del progetto di ricerca finanziato dal Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) KAKENHI Grant Number 25770273, e dal Hirao Memorial Foundation of KONAN GAKUEN for the Humanities and Social Sciences. Ringrazio inoltre il prof. Alberto Mattetti per aver migliorato il mio testo in italiano attraverso una revisione linguistica.
- 2 Sui documenti alpini e sul notariato, si vedano: A. Giorgi et al. (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino*, Milano 2014; C. Amman-Doubliez, «Les débuts du notariat en Valais au XIII^e siècle», in: J. Trenchs (éd.), *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV: actas del VII Congreso Internacional de Diplomática*, Valencia 1986, pp. 817–842; W. Köfler, «Zum Vordringen des Notariats in Tirol», in: *Ibid.*, pp. 167–175; P. Cancian, «Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali», in: G. M. Varanini (a cura di), *Le Alpi medievali nello sviluppo delle regioni contermini*, Napoli 2004, pp. 249–261; G. G. Fissore, «Notariato alpino. Un'introduzione alla discussione», in: *Ibid.*, pp. 239–247; R. Härtel, «Il notariato fra Alpi e Adriatico», in: *Ibid.*, pp. 263–279. Vanno inoltre indicati i seguenti due saggi sulla stessa tematica: P. Clavadetscher, «I documenti notarili in cammino da Sud a Nord», in: S. De Rachewiltz, J. Riedmann (a cura di), *Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI–XIV)*, Bologna 1997, pp. 381–395; L. Deplazes, «Begegnung und Abgrenzung zwischen Nord und Süd in den Passälern der Zentralalpen. Pragmatische Schriftlichkeit und bäuerliches Notariat vom 13. bis 15. Jahrhundert», in: H. Maurer, H. Martin Schwarzmaier, T. Zotz (Hrsg.), *Schwaben und Italien im Hochmittelalter*, Stoccarda 2001, pp. 203–228.
- 3 A. Okazaki, «Seiyōchūseishiryōron to nihongakkai: Ima nani ga mondai ka», *Seiyōshigaku*, 233, 2006, pp. 43–56.
- 4 R. Heuberger, «Das deutschtiroler Notariat. Umriss seiner mittelalterlichen Entwicklung», *Veröffentlichungen des Museums Ferdinandum*, 6, 1927, pp. 27–122; Köfler (vedi nota 2); F. Huter (Hrsg.), *Das älteste Tiroler Verfachbuch (Landgericht Meran 1468–1471), Aus dem Nachlass von Karl Moeser* (Schlern-Schriften 283 = Acta Tirolensia 5), Innsbruck 1990; M. Gamper, *Die Tätigkeit des Notars David von Merean. Teiledition seiner Imbreviatur aus dem Jahre 1328*, Diplomarbeit, Universität Innsbruck, Innsbruck 1993; C. Neschwara, *Geschichte des Österreichischen Notariats, Band I., Vom Spätmittelalter bis zum Erlass der Notariatsordnung 1850*, Vienna 1996; M. Huber, «Damit im sein Glimpf, trew und er wider geben». «Affinché gli venga restituito il suo onore». *Le offese all'onore nel gerichtsprotokollbuch (libro del giudizio) di Merano del 1471*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a. a. 2001–2002; H. Obermair, «Il notariato nello sviluppo della città e del suburbio di Bolzano nei secoli XII–XVI», in: A. Giorgi et al. (a cura di), *Il notariato nell'arco alpino*, Milano 2014, pp. 293–322.
- 5 Köfler (vedi nota 2), pp. 167–175; Neschwara (vedi nota 4); Obermair (vedi nota 4).
- 6 Comune di Merano, Archivio storico inventario, 1956.
- 7 Archivio Storico di Merano (d'ora in poi ASM); protocollo giudiziario (d'ora in poi PG) 1.
- 8 Huter (vedi nota 4).
- 9 Neschwara (vedi nota 4), pp. 75–76.
- 10 Obermair (vedi nota 4); C. Hagen, *Fürstliche Herrschaft und kommunale Teilhabe. Die Städte der Grafschaft Tirol im Spätmittelalter*, Bolzano 2015, pp. 144–156.
- 11 Per le attività dei notai nella seconda metà del Quattrocento, cf. H. Sato, «Tra la politica e la professione. Gestire le risorse umane e sociali a Merano del Quattrocento», in: R. Leggero (a cura di), *Lavoro e impresa nelle società preindustriali*, Mendrisio 2017, in corso di stampa.
- 12 ASM, Imbreviature notarili (d'ora in poi IN) 1. Di questo registro, che appartiene alla mano di Davide de Merano, ci sono gli studi e edizioni di Helga Karner e Markus Gamper. Cf. H. Karner, *Die Tätigkeit des Notars David von Meran. Teiledition seiner Imbreviatur aus dem Jahre 1328*, Dissertation, Universität Innsbruck, Innsbruck 1985; Gamper (vedi nota 4).
- 13 ASM, IN 9, 10.

- 14 ASM, IN 11, 12.
- 15 ASM, IN 14, 15, 16, 17, 18.
- 16 ASM, IN 19, 20, 21.
- 17 ASM, IN 22, 23, 24.
- 18 H. Raffener (Hrsg.), *Noderbuch. Notariatsimbreiaturen des Jakob von Laas 1390–1392*, Brixen 2008.
- 19 R. Loose, «Die Welt des Notars Jakob von Laas. Eine Spurensuche im ‹Laaser Noderbuech› von 1390–1392», in: Raffener (vedi nota 18), pp. 205–218 (qui p. 208).
- 20 *Ibid.*, pp. 26, 28, 38, 40–42.
- 21 *Ibid.*, pp. 36–38.
- 22 *Ibid.*, pp. 40–42.
- 23 Sul *notitia* nei documenti alpini si veda Härtel (vedi nota 2), pp. 263–279.
- 24 Raffener (vedi nota 18), n. 9–10, pp. 30–32, n. 16, p. 42, n. 23, pp. 54–56, n. 57, pp. 120–124.
- 25 *Ibid.*, n. 9, pp. 30.
- 26 Raffener (vedi nota 18), n. 23, pp. 54–56.
- 27 *Ibid.*, p. 54.
- 28 *Ibid.*, n. 69 (Glurns), n. 70 (Latsch), n. 71 (Schlanders), nn. 84, 88 (Tschengls).
- 29 *Ibid.*, n. 89.
- 30 *Ibid.*, n. 90.
- 31 *Ibid.*, nn. 62, 72, 73, 76, 78, 80, 84, 86.
- 32 *Ibid.*, n. 63.
- 33 ASM, IN 9 (Hainricus Moser de Merano 1380/I), 11 (Ulricus q. Hainrici n. de Eppiano 1384–85), 12 (Ulricus q. Hainrici n. de Eppiano 1396–97), 14 (Hermannus d. Wirtel de Merano 1393), 15 (Hermannus d. Wirtel de Merano 1395).
- 34 ASM, IN 9, f. 14.
- 35 *Ibid.*, f. 14^r.
- 36 *Ibid.*
- 37 ASM, IN 12, f. 11.
- 38 ASM, IN 9, f. 14^r.
- 39 W. Beimrohr, *Mit Brief und Siegel. Die Gerichte Tirols und ihr älteres Schriftgut im Tiroler Landesarchiv*, Innsbruck 1994, pp. 97–101; Huber (vedi nota 4), p. 74.
- 40 Beimrohr (vedi nota 39), p. 99.
- 41 Sul Nord Tirolo, Y. Hattori, *Konflikte in der bäuerlichen Gesellschaft im alpinen Raum: lokale Öffentlichkeit und Staat in Spätmittelalter und früher Neuzeit*, Kyoto 2009.
- 42 Cf. Huter (vedi nota 4).
- 43 ASM, PG 1.
- 44 «Item. Chuntz der Moser von Naturns hat gerügt daz Albrecht ze Pacherer seinen stief stief chinder pluet rüstig gemacht haben in ain schnitpain daz ist im für ain war hait anchomen [...] und rügat sint auzgeschriben an dem püch». ASM, PG 1, 1^r.
- 45 ASM, PG 1, passim.
- 46 ASM, PG 1, ff. 14–19.
- 47 H. von Voltolini, F. Huter (Hrsg.), *Acta Tirolensia. Urkundliche Quellen zur Geschichte Tirols: Die Südtiroler Notariats-Imbreiaturen des 13. Jahrhundert*, Teil 2, Innsbruck 1899.
- 48 *Ibid.*, passim.
- 49 ASM, PG 2.
- 50 ASM, PG 2, f. 1^v.
- 51 ASM, PG 3.
- 52 ASM, PG 3, 18^r et passim.
- 53 «... gerichtz puch verhört nit veranttwortet» ASM, PG 3, 18^r et passim.
- 54 Il primo esempio riguarda la nomina del procuratore di un certo Heinz im Zagler, sua moglie e figlia. ASM, PG 3, f. 29^r.

- 55 ASM, PG 5.
- 56 ASM, PG 3, f. 83^r, f. 95^r et passim.
- 57 ASM, PG 3, f. 35^r, f. 39^r et passim.
- 58 ASM, PG 3, f. 98^r.
- 59 ASM, PG 3, f. 74^v, 99^v et passim.
- 60 ASM, PG 3, f. 82^r et passim.
- 61 Sull'*Urfehde*, si veda K. Wakasone, *Uafēde no kenkyū. Doitsu keijhōshikō* (Studi sull'*Urfehde*. Considerazioni sulla storia di diritto penale tedesco), Tokyo 2009.
- 62 Un esempio è ASM, PG 5, ff. 158–159.
- 63 ASM, PG 4, f. 45^r, f. 48^v, f. 195^r.
- 64 ASM, PG 4, f. 230^a.
- 65 ASM, PG 5, f. 32^v, f. 90^v, f. 155, f. 158^v–159^r, f. 183^r.
- 66 ASM, PG 6, f. 11^v, f. 30^v, f. 43^v, f. 44^v, f. 45^r, f. 56^v, f. 57^r, f. 58^r, f. 58^v, f. 65^v, f. 79^r, f. 88^r, f. 91^v, f. 101^v, f. 105^r, f. 135^r, f. 184^v, f. 203^r, f. 204^r, f. 204^v, f. 211^v, f. 238^r.
- 67 ASM, PG 6, f. 25^r, f. 36^r et passim.
- 68 Si veda la nota 66.
- 69 ASM, PG 6, f. 70^v, f. 73^r et passim.
- 70 ASM, PG 6, f. 35^v, f. 86^v et passim.
- 71 ASM, PG 6, f. 180^v.
- 72 ASM, IN 48–67, passim.
- 73 Wakasone (vedi nota 61).
- 74 *Ibid.*, pp. 135–246.
- 75 F. H. Hye, *Die Städte Tirols*, vol. 2, Südtirol (Schlern-Schriften, 313), Innsbruck 2001, p. 290.
- 76 C. Stampfer, *Geschichte von Meran*, Vaduz 2009 (1889), pp. 390–391, doc. 51.